

XXXXV.

Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera :

di riconfermare il Comandante nella carica, oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino,

oppure di deporlo,
o anche di bandirlo.

XXXXVI.

Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere eletto al supremo officio.

DELLA DIFESA NAZIONALE

XXXXVII.

Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini, d'ambidue i sessi, dall'età di diciassette anni all'età di cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare per la difesa della terra.

Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fab-